



DISEGNO DI LEGGE

concernente

“Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)”

Sommario

<u>Art. 1.....</u>	<u>3</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>3</u>
<u> Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>4</u>
<u> Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>4</u>
<u> Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>4</u>
<u> Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6.....</u>	<u>4</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7.....</u>	<u>5</u>
<u> Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8.....</u>	<u>5</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9.....</u>	<u>5</u>
<u> Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10.....</u>	<u>6</u>
<u> Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11.....</u>	<u>6</u>
<u> Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>6</u>

<u>Art. 12.....</u>	<u>6</u>
<u> Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 13.....</u>	<u>6</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 14.....</u>	<u>7</u>
<u> Modificazione della rubrica della Sezione III del Capo V della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15.....</u>	<u>7</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16.....</u>	<u>8</u>
<u> Inserimento dell'articolo 41 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17.....</u>	<u>8</u>
<u> Inserimento dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18.....</u>	<u>9</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 19.....</u>	<u>9</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 20.....</u>	<u>10</u>
<u> Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21.....</u>	<u>10</u>
<u> Modificazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22.....</u>	<u>10</u>
<u> Modificazione dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 23.....</u>	<u>11</u>
<u> Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24.....</u>	<u>11</u>
<u> Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25.....</u>	<u>11</u>
<u> Modificazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 26.....</u>	<u>11</u>
<u> Inserimento dell'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 27.....</u>	<u>12</u>
<u> Modificazione dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 28.....</u>	<u>12</u>
<u> Modificazione dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 29.....</u>	<u>13</u>
<u> Modificazione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 30.....</u>	<u>14</u>
<u> Inserimento dell'articolo 93 ter della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 31.....</u>	<u>14</u>
<u> Modificazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 32.....</u>	<u>14</u>
<u> Modificazione dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 33.....</u>	<u>14</u>
<u> Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 34.....</u>	<u>14</u>
<u> Modificazione dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 35.....</u>	<u>15</u>
<u> Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 36.....</u>	<u>15</u>
<u> Modificazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>15</u>

<u>Art. 37.....</u>	<u>15</u>
<u> Modificazione dell'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 38.....</u>	<u>16</u>
<u> Modificazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 39.....</u>	<u>16</u>
<u> Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 40.....</u>	<u>17</u>
<u> Disposizioni transitorie.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 41.....</u>	<u>17</u>
<u> Disposizioni finanziarie.....</u>	<u>17</u>

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera f) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza”.

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) favorire la conoscenza della storia e delle istituzioni dell'Unione europea;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) misure di raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, al fine di agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;”

b) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

“f bis) potenziare il sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro e scuola – università;

f ter) promuovere la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al fine di valorizzarne le competenze professionali.”

Art. 2

Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e di benessere psico-affettivo, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e il contributo delle realtà del territorio.”

Art. 3

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“4 bis. E' istituito il curriculum dello studente. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia. Il curriculum:

a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;

b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.”

Art. 4

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“5 bis. La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.”

Art. 5

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: “secondo scelte di flessibilità didattica” sono inserite le seguenti: “, anche tramite l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari.”

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto,” sono inserite le seguenti: “che ha la durata di tre anni scolastici”;

b) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio.”

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dopo le lettere c) ed h) sono inserite le seguenti:

“c bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto”;

“h bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati all'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n).”.

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 le

parole: “all'interno dell'istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito internet dell'istituzione”;

Art. 7

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006

1 Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4 ter. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta di incarico in coerenza con il progetto d'istituto di cui all'articolo 18. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.

4 quater. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente dell'istituzione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

4 quinquies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. La Provincia provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.

4 sexies. Relativamente ai posti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. La medesima facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali.”

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: “Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative”

2. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 è sostituito dal seguente:

“2. Le istituzioni possono, al fine di procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali come previsti dall'articolo 74, costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo ovvero definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee guida emanate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.”

Art. 9

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 le parole: “il consiglio delle autonomie scolastiche e formative,” sono soppresse.

Art. 10

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 9 dell'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 le parole: “, il consiglio delle autonomie scolastiche e formative” sono soppresse.

Art. 11

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 le parole: “Costituisce organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative disciplinato dall'articolo 38;” sono soppresse.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. L'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio è composto da:

- a) due rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia paritarie;
- c) sei rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui due del primo ciclo e due del secondo ciclo di istruzione, un rappresentante dell'istruzione e formazione professionale e uno in rappresentanza degli insegnanti di sostegno;
- d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente delle istituzioni paritarie;
- f) due rappresentanti dei genitori;
- g) due rappresentanti degli studenti del secondo ciclo.”

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, le parole “dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“4 bis. Il consiglio del sistema educativo provinciale può chiedere al Consiglio delle autonomie locali, all'Università degli studi di Trento, alle strutture della Provincia autonoma di Trento e ai suoi enti strumentali di designare propri rappresentanti che partecipano alle riunioni, senza diritto di

voto, quando sono trattati argomenti di loro competenza.”

4. Al comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) offerta scolastica e formativa provinciale, servizi extra scolastici, innovazioni ordinamentali e valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale;”;

b) le lettere d) ed e) sono abrogate.

5. Al comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole “Il consiglio svolge inoltre” sono inserite le seguenti “, anche di propria iniziativa,” e dopo le parole “sottopostigli dalla Provincia;” sono inserite le seguenti “ promuove indagini conoscitive su settori specifici del sistema educativo provinciale, i cui risultati formano oggetto di relazioni all’assessore competente in materia di istruzione;”

6. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

“8. Ai componenti del consiglio, esclusi i dipendenti provinciali, spettano un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.”.

7. Il comma 9 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

“9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio sono definiti dalla Giunta provinciale. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative.”

8. Il comma 10 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, è abrogato.

Art. 14

Modificazione della rubrica della Sezione III del Capo V della legge provinciale sulla scuola 2006

1. La rubrica della Sezione III del Capo V della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: “Ricerca, formazione e valutazione”.

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. La rubrica dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: “Attività di ricerca e formazione”.

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia assicura, anche con la collaborazione di IPRASE, la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative nonché del personale della scuola dell'infanzia, al fine dello sviluppo professionale e della valorizzazione delle competenze degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.”

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“2 bis. Le attività di formazione di cui al comma 2 possono prevedere l'acquisizione di appositi crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale.”

Art. 16

Inserimento dell'articolo 41 bis della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“Articolo 41 bis

Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Al fine di garantire il progressivo miglioramento della qualità dei servizi scolastici e formativi e degli apprendimenti degli studenti, la Provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. L'attività di valutazione di cui al comma 1 ha ad oggetto:

- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) le istituzioni scolastiche e formative anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) la professionalità degli operatori della scuola;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

3. Al conseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 concorrono:

- a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo di cui all'articolo 43;
- b) l'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa di cui all'articolo 42;
- c) il nucleo di controllo di cui all'articolo 44;
- d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali di cui all'articolo 14;
- e) i nuclei interni di valutazione di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, laddove costituiti;
- f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative in posizione funzionale di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b).”

Art. 17

Inserimento dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“Articolo 43 bis

Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative

1. Ai fini dell'articolo 41 bis, comma 2, lettera c), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:

a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispose un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato “rapporto di autovalutazione” secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale e è aggiornato annualmente.

b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre alla medesima valutazione;

c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;

d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei medesimi."

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in non meno di cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque giorni";

b) le parole: "Tra le esigenze delle famiglie di cui tenere conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata in particolare la richiesta di una frequenza scolastica solo su cinque giorni settimanali oltre alla richiesta di una frequenza solo antimeridiana." sono soppresse;

c) sono aggiunte in fine le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative possono prevedere il potenziamento del tempo scolastico anche oltre l'orario complessivo previsto dai piani di studio provinciali nel rispetto della dotazione organica della medesima istituzione."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola – lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inseriti i seguenti:

"1bis. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

1 ter. Il dirigente dell'istituzione individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tale fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 quater. Per le finalità di questo articolo, le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-università.

1 quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. "

3. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“2. L'attività in alternanza scuola- lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro.”

Art. 20

Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta provinciale definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato; i processi formativi sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa, nel rispetto degli standard formativi dell'apprendistato stabiliti a livello statale. La Giunta provinciale fissa un monte ore massimo da destinare alla formazione esterna all'azienda impartita dall'istituzione formativa; in ogni caso il percorso formativo esterno e interno deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento in termini di competenze stabiliti dall'ordinamento in esito all'analogo percorso di studio.”

Art. 21

Modificazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

“3. Possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo o che sono in possesso di diploma professionale di durata quadriennale, integrato da un percorso di formazione al termine del quale è accertato il possesso delle competenze comuni e tecnico-professionali potenziate corrispondenti a quelle previste dalla disciplina nazionale in materia. La Giunta provinciale determina le modalità attuative di questo comma.”

Art. 22

Modificazione dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“Art. 84 bis

Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale

1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati all'ambito territoriale provinciale, ovvero, laddove definiti ai sensi del comma 2, ad ambiti territoriali sub – provinciali.

2. La Giunta provinciale può definire, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiori a quello provinciale, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;

c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

3. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva ad un'istituzione scolastica e formativa entro l'anno scolastico 2016-2017, conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione.”

Art. 23

Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006, le parole “assegnato alle istituzioni” sono sostituite dalle seguenti “delle istituzioni”.

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. La rubrica dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituita dalla seguente: “Assegnazione del personale agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “dei docenti e” sono soppresse;

b) dopo le parole “formative provinciali” sono inserite le seguenti: “, nonché all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 84 bis, dei docenti all'ambito territoriale provinciale ovvero, qualora determinati, agli ambiti territoriali sub – provinciali,”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, è inserito il seguente:

“2 bis. Nel procedimento per la determinazione degli organici dei docenti, la Giunta provinciale tiene conto, relativamente all'insegnamento della religione cattolica e alle eventuali classi di concorso individuate dalla medesima Giunta, anche dei posti interi derivanti dalla somma di frazioni orarie afferenti a due istituzioni scolastiche e formative collocate nel medesimo ambito territoriale.”.

Art. 25

Modificazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“3 bis. In via sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, possono essere individuati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, modelli di valutazione dell'attività del personale docente da attivarsi su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 87 bis.”

Art. 26

Inserimento dell'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“Art. 87 bis

Valorizzazione del merito del personale docente

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per i fini del comma 1 è effettuata una valutazione dell'attività del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, diversa da quelle previste dall'articolo 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) la qualità dell'insegnamento anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;

b) definiti preventivamente gli indicatori e il contesto di riferimento, i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione allo sviluppo degli apprendimenti degli studenti;

c) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico nonché nella formazione continua del personale;

d) le attività di sviluppo professionale con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.

3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee guida per l'applicazione dei criteri del comma 2 e per il monitoraggio delle modalità di distribuzione delle risorse tra il personale docente.

4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette una relazione in ordine alla definitiva ripartizione delle risorse al consiglio dell'istituzione.

5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2; la relazione del consiglio è strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, per tale fine, è trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.”

Art. 27

Modificazione dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il comma 3 bis dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, è abrogato.

Art. 28

Modificazione dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinnea le parole “con regolamento” sono sostituite dalle seguenti “dalla questa legge e dal bando di concorso”.

b) alla fine della lettera a) sono inserite le seguenti parole: “le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.”

c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a bis) le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del predetto triennio;

a ter) i concorsi di cui alla lettera a) sono indetti anche per i posti di sostegno; a tal fine i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione;”

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ai concorsi sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;”

e) alla lettera b bis) le parole: “il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera” sono sostituite dalle seguenti: “questa disposizione si applica”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“2 ter. La Provincia può aderire alle procedure concorsuali indette dal Ministero competente, costituendo, in tale specifico caso, ambito territoriale esclusivo. A tale fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli di intesa con il competente Ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e può prevedere programmi d'esame specifici con riferimento al sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2 bis.”

Art. 29

Modificazione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006

1. All'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006, la rubrica è sostituita dalla seguente “Disposizioni transitorie per l'assegnazione di una sede di titolarità ai docenti assunti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis “

2. Il comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“1. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione provvisoria su sede scolastica, partecipano alle operazioni di mobilità del personale insegnante, di cui all'articolo 94 della presente legge, per l'anno scolastico 2017-2018 ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale ovvero all'ambito territoriale provinciale, o qualora costituiti ai sensi dell'articolo 84 bis, agli ambiti territoriali sub provinciali, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.”

3. Il comma 2 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“2. I docenti assunti dalla Provincia con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, sono assegnati provvisoriamente a un'istituzione scolastica per il solo anno 2016-2017 e partecipano per l'anno scolastico 2017-2018 alle operazioni di mobilità del personale insegnante di cui all'articolo 94 della presente legge su ambito provinciale, ovvero, sub provinciali, se istituiti ai sensi dell'articolo 84 bis.”.

Art. 30

Inserimento dell'articolo 93 ter della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 93 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“Art. 93 ter

Elenchi aggiuntivi per specifiche metodologie didattiche

1. Al fine di assicurare la presenza di docenti per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche, anche se avviati in forma sperimentale, la Provincia istituisce appositi elenchi per l'assunzione a tempo determinato. Negli elenchi sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti

docenti in possesso dei titoli specifici richiesti dalle metodologie didattiche.

2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo articolo e di utilizzo degli elenchi.

3. A tali specifici posti di insegnamento è possibile accedere anche mediante mobilità, secondo quanto stabilito dalla pertinente contrattazione collettiva.”

Art. 31

Modificazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 2 bis, dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le seguenti parole: “A partire dell’anno scolastico 2017-2018 le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali sub provinciali, qualora istituiti ai sensi dell’articolo 84 bis.”

Art. 32

Modificazione dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale scolastico di cui al comma 2, è possibile esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso – concorso.”

Art. 33

Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 96 sulla scuola 2006, sono sostituiti dal seguente: “ A tal fine si applica l'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1997, prescindendo dall'avviso ivi previsto.”

Art. 34

Modificazione dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le seguenti parole: “, ovvero alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale;”

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole “attività ispettive,” sono aggiunte le seguenti “ivi incluse quelle previste dalla legislazione statale in materia di periodo di formazione e prova del personale docente,”

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, è sostituito dal seguente:

“Art. 103

Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni

scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica, nonché al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati al comma 6, la Provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.

2. Ai fini del comma 1, la Provincia può disporre l'integrazione del comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

3. La valutazione dei dirigenti è effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai medesimi, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando, inoltre, i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale è definita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

5. Sulla base del rapporto di autovalutazione di cui all'articolo 43 bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il medesimo dirigente.

6. L'attività del dirigente dell'istituzione è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) direzione unitaria della scuola, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati.
- b) raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5;
- c) valorizzazione della professionalità del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- d) apprezzamento del proprio operato, all'interno della comunità professionale e sociale;
- e) cura e sviluppo continuo della propria professionalità.”

Art. 36

Modificazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Al comma 1, dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole “fuori dell'orario del servizio scolastico” sono aggiunte le seguenti “o nei periodi di sospensione dell'attività didattica”.

Art. 37

Modificazione dell'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

“Art. 109 bis

Piano provinciale per la scuola digitale

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la Giunta provinciale adotta il piano provinciale per la scuola digitale.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
- e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione. ”

Art. 38

Modificazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 1 ter.), dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inseriti i seguenti:

“1 quater. “E’ istituito il portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. Il portale:

a) garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, l'anagrafe provinciale dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i progetti d'istituto, compresi quelli delle scuole paritarie;

b) pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico, nonché i rapporti di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente;

d) pubblica la normativa, gli atti e le circolari in materia di istruzione e formazione, e rende accessibili i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche formative provinciali e quelli relativi all'offerta formativa.

1 quinquies. La Giunta provinciale definisce le modalità di attuazione del comma 1 quater.”

Art. 39

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016)

1. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge di stabilità provinciale 2016 dopo le parole: “personale insegnante” sono aggiunte le seguenti: “e dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 relativo alla valorizzazione del merito del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali”.

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola, come modificato dall'articolo 6 di questa legge, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

2. L'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola, come modificato dall'articolo 7 di

questa legge, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, come modificato dall'articolo 8 di questa legge, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito al momento dell'entrata in vigore delle medesime modifiche.

4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale n. 5 del 2006, come introdotto dall'articolo 17 di questa legge, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

5. L' articolo 56, comma 2, come modificato dall'articolo 18 di questa legge, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'articolo 84 bis, 85 e 86, della legge provinciale n. 5 del 2006, come rispettivamente introdotti e modificati da questa legge, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018; per le assunzioni disposte precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.

7. Gli articoli 87 bis e 89 della legge provinciale sulla scuola, come modificati dall'articolo 26 di questa legge, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

8. L'articolo 91, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 28 di questa legge, si applica ai concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore di questa legge.

9. L'articolo 103 della legge provinciale n. 6 del 2005, come sostituito dall'articolo 34 di questa legge, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

Art. 41

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 15 e 32 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04, programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 8, 13 e 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04, programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 18, stimata nell'importo di euro 400.000 per il 2018 e di euro 1.600.000 a regime dal 2019, si provvede, per il 2018 con l'integrazione dello stanziamento della missione 18, programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie), titolo 1 (spese correnti), mentre per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa sarà stanziata con il bilancio di previsione. Alla copertura della spesa sull'anno 2018 si provvede mediante riduzione di pari importo degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04, programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale).

5. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, stimata nell'importo annuo di euro 2.000.000 dall'anno 2017, si provvede con gli accantonamenti sul fondo per i rinnovi contrattuali previsti nella missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi la relativa spesa sarà stanziata con il bilancio di previsione.

6. Con riferimento alle spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 35,

esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01, programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

7. Dall'applicazione degli articoli 37 e 38 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01, programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). All'attuazione dei medesimi interventi saranno destinate le risorse attribuite alla Provincia a valere sul PON 2014-2020 per la scuola.